

n. 3089/11 RG

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE I CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona di:

dr. Rosella Boiti                   Presidente  
dr. Domenico Bonaretti       Consigliere  
dr. Cesira D'Anella           Consigliere rel.

N. 1040/2014	Sen.
N. 1099/2014	Rep.
N. ....	F.N.

ha pronunciato la seguente

**IL CASO.it**  
**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 promossa

DA

**Compass s.p.a.** rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cella, giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Cesare Battisti 15  
appellante

CONTRO

1



**Mazzola Gianfranco** rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Farinelli,  
giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Franchi, in Milano via  
Cadore n. 6  
appellato

causa avente ad oggetto impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio  
n. 19/11 resa il 3.2.2011 e pubblicata in pari data

conclusioni delle parti: come da fogli allegati.

IL CASO .i



### Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 19.9.2011 Compass s.p.a. ha interposto appello avverso la sentenza n. 19/11, resa dal Tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata di Saronno in data 3.2.2011, che aveva dichiarato la nullità del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento n. 7043674, sottoscritto da Mazzola Gianfranco perché tale tasso d'interesse, comprensivo degli oneri assicurativi, superava il tasso soglia.

Mazzola Gianfranco ha resistito al gravame insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Osserva l'appellante che il contratto di finanziamento oggetto di causa era stato stipulato in data 30.10.2008, allorché erano vigenti le istruzioni per la rilevazione del TEG, emanate dalla Banca d'Italia nel febbraio del 2006.

Tali istruzioni prevedevano che nel calcolo del TEG si tenesse conto delle *“spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. (così paragrafo C4 comma 2°, punto 5).*

Nel caso di specie la polizza assicurativa era stata autonomamente scelta dal soggetto finanziato, come si evinceva dal tenore dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto.

Ciò premesso, l'appellante deduce che la società finanziaria non aveva inserito il costo della polizza nel calcolo del tasso di interesse, in quanto aveva seguito le istruzioni, allora vigenti, della Banca d'Italia. Soltanto le istruzioni della Banca d'Italia emanate nel 2009 prevedevano, a differenza delle precedenti, che il calcolo del TEG debba comprendere le spese per assicurazioni e garanzie se *“il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatorio”*.

Lamenta pertanto l'erroneità della sentenza, in quanto il giudice di prime cure aveva considerato rilevante, ai fini del calcolo del tasso soglia, il costo dell'assicurazione.

Censura infine la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che il premio assicurativo è stato a sua volta oggetto di finanziamento. Esso quindi rientra di per sé nel capitale oggetto di mutuo. Conseguentemente *“non avrebbe alcun senso,*



*all'interno della formula di calcolo del TEG inserirlo anche tra le spese". (così pag. 7 atto d'appello).*

Osserva la Corte.

L'art. 644 c.p., novellato dalla legge n.108/1996, dispone espressamente che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"*.

L'art. 2 comma 1 della stessa legge prevede poi che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio, *"comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse"*.

E' controverso tra le parti se nella determinazione del tasso di interesse, applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, debba tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa, stipulata dal Mazzola al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato.

Orbene la disposizione di cui all'art. 644 c.p. (norma di carattere primario) prevede che nella determinazione del tasso di interesse usurario debba tenersi conto di tutte le spese, collegate all'erogazione del credito.

E' indubbio che il costo della polizza assicurativa sia connesso all'erogazione del credito, come si evince dalla contestualità tra la stipulazione della polizza e l'erogazione del finanziamento.

Priva di rilievo in senso contrario è la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato, in quanto il dettato normativo non consente di porre alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui la "polizza sia obbligatoria" e quella in cui sia "facoltativa".

L'interpretazione dell'art. 644 c.p. prescinde poi dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in quanto esse, non essendo fonti normative, non hanno carattere vincolante per l'autorità giurisdizionale.

Del resto, come è stato evidenziato da questa Corte in un caso analogo (cfr. pronuncia della Corte d'Appello di Milano n. 3283/13) il fatto che le nuove istruzioni della



Banca d'Italia, emanate nell'agosto del 2009, includono il costo delle polizze assicurative nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può che avvalorare la tesi interpretativa seguita dal giudice di prime cure.

Infine è del tutto indimostrata la tesi dell'appellante, secondo cui il premio assicurativo dovrebbe essere escluso nella formula del calcolo del TEG, in quanto esso era stato a sua volta oggetto di finanziamento.

Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Il pagamento delle spese del grado, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 140/12 nel complessivo importo di euro 2.520,00 oltre oneri, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

respinge l'appello avverso la sentenza n. 19/11 resa dal Tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata di Saronno in data 3.2.2011, che conferma;  
condanna l'appellante, Compass s.p.a., a rifondere all'appellato, Mazzola Gianfranco, le spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.520,00 oltre oneri di legge.

*Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2014*

*Il consigliere rel.*



*Il Presidente*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Concetta SERIO

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITO  
DELLA SENTENZA  
Oggi 14 MAR. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Concetta SERIO

